



# Pandemia: analisi, prospettive e... Conseguenze sul sistema bancario

di Giuseppe G. Santorsola\*

Non è agevole produrre un editoriale nella situazione attuale. Nessuno di noi, chi scrive e chi legge, ha mai vissuto una condizione simile e non è utile ricondursi ad esperienze passate, in genere riferite a situazioni belliche. La prima di queste fu accompagnata da un evento sanitario (l'influenza spagnola), mi auguro, allora più grave ed affrontato con strumenti e mezzi incomparabilmente inferiori. Nessuna mia capacità di intervenire sul tema medico; la rivista dedica la sua attenzione ai sistemi finanziari, in particolare alle banche ed è opportuno osservare gli eventi e le loro conseguenze nell'immediato e nel prossimo futuro. Una meditazione finale è dedicata alle BCC, campo originario della rivista, anche perché questo numero ospita contributi importanti in materia dedicati all'improvvisa crisi sistemica (Bindelli, Buscaini e Siclari).

Nel brevissimo termine e nell'area sociale, numerose banche hanno messo a disposizione risorse a titolo munifico, per interventi immediati, un anticipo utile ma parziale; altre risorse, per propria iniziativa, e poi per applicazione delle previsioni dei decreti, in merito alla sospensione di alcune condizioni di debito della propria clientela (le rate dei mutui e le scadenze dei prestiti). Azioni che incidono sulle condizioni già esistenti, utili per interrompere effetti immediati connessi a carenze di liquidità dei debitori. Il tema predominante è peraltro quello che concerne scelte e fabbisogni futuri, fattore che supera la capacità di intervento autonomo delle banche stesse, che risulteranno veicolo degli aiuti che il governo nazionale, la BCE e la Commissione europea metteranno a disposizione. In termini economici, le prime misure (le munifiche) sono un'uscita che impatta (modestamente) sulla capacità patrimoniale delle banche, le seconde comportano un mero trasferimento di risorse, guidato dalle disposizioni dei decreti che attueranno le misure, non un'attività di intermediazione.

Il vero problema di cui trattare è quello relativo alla banca in quanto azienda ed impresa, inevitabilmente

coinvolta in proprio per la sua economicità di gestione e – indirettamente – per quanto inevitabilmente accadrà in modo pervasivo su tutte le sue voci di bilancio. Senza pretesa di completezza, possiamo ipotizzare:

- le aziende finanziate utilizzeranno necessariamente i fidi a disposizione e non saranno in grado di garantire la movimentazione ordinaria dei flussi;
- la ricerca di liquidità attraverso la vendita di strumenti finanziari in bilancio determinerà minusvalenze;
- fermo restando che immobili e partecipazioni hanno pesi ormai ridotti nel totale di bilancio, i loro valori di bilancio ed (eventualmente) di mercato si ridurranno generando impairment contabili o minusvalenze;
- dal lato del passivo, le naturali esigenze di gestione ordinaria della vita comune imporranno l'utilizzo di larghe quote dei depositi della clientela retail e delle imprese, probabilmente prima queste ultime e poi quelle dei "risparmiatori", se risultassero assistiti inadeguatamente dalle misure di sostegno assunte;
- dal lato dei ricavi, l'operatività dei clienti si ridurrà profondamente e, qualora per taluni fosse possibile mantenerla, risulterà certamente agevolata da commissioni e tassi ridotti e incentivanti, offerti dalle banche stesse;
- dal lato dei costi, quelli del personale risulteranno assistiti dai sostegni previsti, mentre gli altri dovranno essere gestiti tramite soluzioni drastiche di contenimento;
- per quanto concerne i costi delle funzioni di supporto (risk management, auditing, controllo, antiriciclaggio e altre gestioni di middle office),



dovranno essere ridotti a seguito di interventi, in merito, della Banca Centrale e, soprattutto, dei Regulators (ESMA e SSM), chiamati a ridurre l'insieme dei requisiti; in assenza di questa scelta, in tempi rapidi tutte le banche si troverebbero con parametri al di sotto dei coefficienti patrimoniali e, per effetto regolamentare, sottoposte alle procedure in vigore.

Per quanto concerne le aziende finanziate, i sintomi che possono generare indicazioni negative per la stabilità della relazione con le banche finanziatrici sono (in un ordine logico e spesso sequenziale nella prassi):

- riduzione dei flussi delle entrate e uscite dai conti correnti ed irrigidimento nell'utilizzo dei fidi;
- situazione di capitale circolante netto negativo, riduzione del fatturato e prospettive di deficit patrimoniale;
- principali indici economico-finanziari negativi o comunque in forte ribasso, rispetto ai trend storici;
- bilanci prospettici che evidenziano flussi di cassa negativi;
- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti o per investimenti necessari;
- eventi catastrofici contro cui non è stata stipulata una polizza assicurativa oppure è stata stipulata una polizza con massimali insufficienti.

Di fronte a questi fattori e senza sostegni immediati, molte imprese potrebbero decidere di interrompere l'attività, attivando le procedure di liquidazione volontaria, anche per evitare il subentro delle operazioni previste dalla nuova disciplina della crisi d'impresa.

Trattasi, più specificamente, dei seguenti istituti, densi di rischi anche personali e penali:

1. **gli accordi di ristrutturazione dei debiti** ex-art. 182-bis legge fallimentare che consentono all'imprenditore di chiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, stipulato con controparti che rappresentino almeno il 60% dei crediti, accompagnato da una relazione redatta da un esperto sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso, con specifico riferimento all'idoneità nell'assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei, nel termine di 120 giorni dall'omologazione per i crediti già scaduti a quella data o dalla scadenza per quelli non ancora scaduti alla data dell'omologazione; un'opzione obiettivamente complessa e difficile da rispettare, nel contesto attuale;
2. **gli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari** ex-art. 182-septies, che consentono di estendere l'accordo alle banche e agli intermediari finanziari ad esso non aderenti, quando tutti i creditori della categoria fossero stati informati dell'avvio delle trattative e messi in condizione di parteciparvi "in buona fede"; inoltre, i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti debbono rappresentare il 75% dei crediti della categoria;
3. **i piani attestati di risanamento** ex art. 67, terzo comma, lett. d), funzionali al fine di esentare da azione revocatoria di atti, pagamenti e garanzie sui beni del debitore, che consentono il risanamento dei debiti e il riequilibrio della sua situazione finanziaria, a condizione che un professionista indipendente, designato in questo caso dal debitore stesso, attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;
4. **le convenzioni di moratoria** ex-art. 182-septies, accordi tra l'imprenditore e le banche o intermediari finanziari diretti a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea (nozione invero imprecisa) dei crediti; una soluzione spesso gestita attraverso accordi di settore o categoria, oppure con l'assistenza e il contributo di interventi pubblici.

Gli istituti richiamati, pur essendo stati introdotti, rispettivamente, dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, per quanto attiene agli accordi di ristrutturazione dei debiti e ai piani attestati di risanamento, e dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83 per ciò che concerne le moratorie e gli accordi con intermediari finanziari, dunque in epoca recente, necessitano di una "rivitalizzazione" che ne consenta "un proficuo utilizzo nella prassi". In realtà, diventa indispensabile, e non ancora previsto dalle misure già assunte, rivedere il prima possibile, temporaneamente ma non per un periodo breve, la disciplina della crisi d'impresa per evitare che, al termine dell'allerta sanitaria attuale, molte imprese ricadano nei presupposti e nelle conseguenze della "crisi d'impresa" con la sua impostazione cogente attuale. E' opportuno procedere il prima possibile per non incentivare soluzioni unilaterali drastiche condizionate dai rischi insiti nella disciplina vigente, di per sé corretta, ma non consona alla situazione attuale, assolutamente eccezionale. Sospenderne l'esecuzione per via giudiziaria e non legislativa potrebbe comportare effetti reputazionali non sostenibili.



Al fine di individuare un percorso di interventi utili per limitare anche gli impatti sui bilanci bancari, può essere utile rivisitare il complesso degli **indici di allerta**, recentemente predisposti dal CNDCEC, l'organismo di categoria dei dottori commercialisti valutandone gli effetti che subiranno in conseguenza della forzata chiusura, sospensione o riduzione delle attività:

- indice di **sostenibilità degli oneri finanziari** in termini di rapporto tra questi ed il fatturato;
- indice di **adeguatezza patrimoniale** in termini di rapporto tra patrimonio netto (eroso dalle perdite) e debiti totali (non onorati alle scadenze);
- indice di **ritorno liquido dell'attivo** in termini di rapporto da cash flow (assottigliato) e attivo (ingessato);
- indice di **liquidità** in termini di rapporto tra attività a breve termine (sottoposte a rischio di insolvenze) e passivo a breve termine (impagato alla scadenza);
- indice di **indebitamento previdenziale e tributario** in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario (non versato alle scadenze) e l'attivo.

Il documento predisposto dal CNDCEC, afferma che "la massimizzazione della capacità predittiva degli indici è stata ottenuta tramite un processo di selezione tra decine di migliaia di combinazioni di indici, mediante test che hanno interessato tutte le società con bilancio ordinario pubblicato, avendo riguardo ad eventi di default nei tre anni successivi". Uno scenario che non corrisponde più alla realtà, motivo della assoluta urgenza delle decisioni necessarie.

In aggiunta, si suggerisce di riconsiderare un modello scientifico, con larga applicazione operativa quale, infine, lo Z-score model di Edward Altman, rielaborato anche nel contesto italiano con specifico riferimento ad aziende di medio-piccola dimensione, che si basa sull'equazione che lega cinque indici principali, la cui formula è considerata un buon premonitore delle probabilità di crisi d'impresa, utilizzando **profitabilità, grado di leverage, liquidità, solvibilità e attivo totale**

$$\text{Z-Score} = 0,717A + 0,84B + 3,107C + 0,42D + 0,998E = >1,8 \text{ (versione del 1968)}$$

$$\text{Z-Score} = 1,2A + 1,4B + 3,3C + 0,6D + 0,99E = >1,8 \text{ (versione del 1993)}$$

dove:

A = net working capital / total assets **CCN/TA**

B = retained earnings / total assets **U/TA = ROI**

C = earnings before interest and tax / total assets = **EBIT/TA**

D = market value of equity (o patrimonio netto contabile) / total liabilities **PV/TL**

E = sales / total assets **V/TA**

Dalla lettura dei coefficienti delle due formule, emerge con chiarezza il forte aumento assegnato alla rilevanza del capitale circolante (A) e al reinvestimento degli utili (B) e la minore crescita del peso dell'EBIT e del patrimonio netto.

Il modello, adattato al contesto economico italiano, propone i seguenti valori per la formula di Altman (1):

- $Z\text{-score} > 2.9$  = l'azienda è *potenzialmente sana*
- $2.7 < Z\text{-score} > 2.9$  = l'azienda è in una "zona grigia" in cui non è possibile classificarla, con immediatezza, ma è necessario indagare più in profondità per capire se versa in uno stato fisiologico o patologico.
- $1.8 < Z\text{-score} > 2.7$  = l'azienda sarà *presumibilmente* esposta al fallimento (in assenza di azioni incisive) nei prossimi 3 / 4 anni
- $Z\text{-score} < 1.8$  = l'azienda è *presumibilmente* esposta al fallimento

(1) Vedi Edward Altman, Alessandro Danovi, Alberto Falini, *La previsione dell'insolvenza: l'applicazione dello Z Score alle imprese in amministrazione straordinaria*, in *Bancaria*, aprile 2013.

Questo quadro, assolutamente risultante da un'analisi del tutto iniziale e in evoluzione non valutabile, motiva gli interventi già predisposti dalla FED e dalla BCE in quanto a determinazione dell'ammontare, da declinare peraltro ancora nella distribuzione quantitativa e qualitativa. La finalità del più rapido accesso alle finestre di scontro delle Banche Centrali è quella di consentire alle banche di deposito di gestire la loro liquidità in modo più efficiente e non condizionato dai forti squilibri che possono verificarsi anche in tempi molto brevi, alimentando richieste di prelievo accentuate in condizioni di forte stress dei mercati. La disponibilità



di risorse abbondanti e prive di costo (ad interesse zero) favorisce anche un più tranquillo (smooth) flusso di credito verso le imprese, i proprietari di immobili con mutuo e i cittadini sottoposti a licenziamento o ad ammortizzatori sociali.

Queste soluzioni, impostate in una situazione nella quale le principali banche di un sistema dispongono di dotazioni patrimoniali adeguate o al di sopra dei requisiti minimi (come asseverato dall'esito positivo degli stress test pubblicati nell'ottobre 2019), evita che le perdite derivanti dalla attuale situazione impattino negativamente sull'equilibrio e la solvibilità delle banche.

Senza la certezza di poter disporre dei sostegni necessari, quando si presenterà, man mano, la necessità, i sistemi bancari presenterebbero condizioni di insostenibilità della propria gestione, con ulteriore impatto sulla disponibilità di depositi, i quali sarebbero oggetto di prelievi, notoriamente dominati dal panico.

Tutte le previsioni di accantonamento prudenziale impostate nell'ultimo decennio sono collegate alla predisposizione di difese in caso di eventi straordinari. Questo attuale è certamente uno di quelli sia perché di dimensioni abnormi sia perché assolutamente esogeno e sistemico.

Le banche italiane sono potenzialmente soggette anche a rischio di scalata. MPS, Banco Bpm e Creval valgono poco più di un decimo del loro patrimonio già aggiustato dagli SREP suggeriti dalla Banca Centrale. In termini di attuale valore di mercato, Intesa e Mediobanca sono le meno penalizzate, ma tutte risultano ormai facilmente contendibili, qualora i supporti "italiani" risultassero deboli rispetto a quelli dei competitors, anche se l'intero sistema bancario europeo appare fragile per difficoltà pregresse quali: a) la bassa redditività, b) la debole domanda di credito e c) il rapido cambiamento tecnologico, ferma restando la solidità dei bilanci in termini di capitale, liquidità e asset quality; fattori insufficienti peraltro in condizioni di stress sistemico con impatto superiore al 10/15% degli asset.

In primo luogo, nell'ottica dei bilanci per l'anno 2020, preoccupano le posizioni oggetto di moratoria e di allungamento dei termini che rischiano di passare nella nuova categoria *forborne* (cioè i crediti

oggetto di concessioni a parte della banca), con conseguenti aggravii in termini di accantonamenti. Secondariamente il nuovo principio contabile *Ifrs 9* rischia di avere effetti pro-ciclici perché la sua logica di inclusione di informazioni **forward looking** (il costo ammortizzato), di fatto potrebbe portare ad un aggravio degli accantonamenti già sul primo semestre 2020. C'è infine il **calendar provisioning** dell'Addendum del SSM della BCE che, imponendo ritmi serrati per la svalutazione dei nuovi crediti deteriorati, rischia di far emergere pesanti perdite in conto economico. Una somma di vincoli insostenibile e prociclica, come viene approfondito nelle pagine seguenti, con riferimento all'area critica delle BCC e dei relativi GBC, soluzione neonata in un momento rivelatosi il meno idoneo.

*Sarà quindi necessario sospendere le correnti previsioni di vigilanza (fattore previsto dalla normativa generale in condizioni eccezionali), ma anche predisporre un piano sistemico di intervento in tempi rapidi. Ricordando peraltro il tradizionale interesse di questa rivista per le BCC, si presenta la necessità di rivedere, magari anche solo temporaneamente, un ritorno all'impianto di vigilanza preesistente, risultando insostenibile il modello di vigilanza comunitario cui sono sottoposti i due gruppi bancari cooperativi Iccrea e CCB. Ritorna preferibile il modello **Institutional Protection Scheme (IPS)** applicato in Italia per le Casse Rurali della provincia di Bolzano.*

Resta infine da considerare se rimane preferibile enfatizzare l'attenzione sulla dotazione patrimoniale in modo prevalente rispetto agli obiettivi di controllo della posizione di liquidità e, più in generale, della economicità complessiva; un principio più volte sostenuto in queste pagine per l'intero sistema bancario. Per le banche europee, questo comporta una sospensione ed una revisione della direttiva CRD V-CRR II, la cui funzione pro-ciclica potrebbe aggravare la crisi anche delle banche più solide, i cui coefficienti patrimoniali verrebbero falcidiati dagli effetti di una crisi sistemica che durasse più di un trimestre (ipotesi ormai facilmente verificabile).

\* *Professore Ordinario di Asset Management, Corporate Finance e Corporate & Investment Banking Università Parthenope di Napoli.*